

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI
STRUMENTI METRICI
(ART.3 DEL D.M. 182/2000)**

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a) **Decreto**: il decreto MICA n. 182 del 28/03/2000 recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di commercio.
- b) **Strumenti di misura**: le misure di capacità, diverse da quelle di vetro terracotta e simili, gli strumenti per pesare e/o per misurare, diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione delle quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali di cui al T.U. delle leggi metriche approvato con Regio Decreto 23/08/1890 n. 7088, al Regolamento per la fabbricazione metrica approvato con Regio Decreto 12/06/1902 n. 226, all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 29/12/1992 n. 517, all'art. 1 del D.M. 28/03/2000 n. 182 e all'art. 1 del D.M. 10/12/2001.
- c) **Verifica periodica**: la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica consistente nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità dei relativi sigilli, bolli, etichette ed altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.
- d) **Utente metrico**: colui che utilizza strumenti di misura per pesare e/o misurare sia per gli usi di cui all'art. 1 del D.M. 182/2000 che per gli adempimenti di cui all'art. 2 del R.D. 266/1902.
- e) **Elenco degli utenti metrici**: l'elenco degli utenti utilizzatori di "strumenti di misura" soggetti all'obbligo della verifica periodica;
- f) **Servizio metrico**: personale Ispettivo della Camera di commercio di Macerata, Settore II-Area Tutela del Mercato, ubicato a Macerata Via Armaroli, 43, tel. 0733/2511 fax 0733/251224

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento, in applicazione del D.M. 182/2000, disciplina le modalità di effettuazione della verifica periodica, obbligatoria per tutti gli strumenti di cui al precedente articolo 1.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

ART. 3 – PERIODICITA'

- 1) Gli strumenti di misura, esclusi quelli fissi per i quali e' obbligatorio il collaudo prima dell'uso, devono essere sottoposti a verifica periodica (vedi art. 4) entro 60 gg. dalla loro prima utilizzazione e, in seguito, secondo le sottoelencate periodicità, fissate nell'Allegato 1 del D.M. 182/2000, che decorre per ogni strumento dalla data dell'ultima verifica effettuata sullo stesso:ù

Periodicità della verifica degli strumenti in funzione della categoria di appartenenza:

Categoria	Esempi pratici	Periodicità della verifica
Masse e misure campione; misure di capacità comprese quelle montate su autocisterne	Pesi campione per bilance, misure di capacità per controllo delle pompe di benzina	5 ANNI
Strumenti per pesare	Bilance da banco, bilancia a piattaforma, pesa a ponte, selezionatrice ponderale, bilance negli impianti di betonaggio, bilancia a funzionamento automatico	3 ANNI
Complessi di misura per carburanti	Distributori stradali di benzina, diesel, misuratori volumetrici per oli minerali montati su autobotti	2 ANNI
Misuratori di volumi liquidi diversi da carburanti e dell'acqua	Complessi di misura montati sulle autobotti di raccolta del latte	4 ANNI
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione	Distributori stradali di gas metano	2 ANNI
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi		4 ANNI
Strumenti diversi da quelli precedenti	Correttori di volume di gas naturale (scadenza ogni due anni)	Secondo l'impiego e le periodicità fissati con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

- 2) L'assolvimento dell'obbligo di presentazione della verifica periodica rimane comunque un'incombenza dell'utente.
- 3) Gli strumenti riparati in seguito ad ordine d'aggiustamento emesso dal personale ispettivo del servizio metrico o fatti riparare su iniziativa dell'utente, devono essere sottoposti a nuova verifica periodica.
- 4) Sono esclusi dal campo di applicazione della presente procedura i misuratori di gas, di acqua e di energia elettrica (art. 3 del D.M. 182/2000).
- 5) Le masse che sono di ausilio agli strumenti per pesare di qualsiasi tipo sono sottoposte a verifica con la stessa periodicità degli strumenti di cui sono, ai fini metrologici, parte funzionalmente essenziale ed integrante.

ART. 4 – PROCEDURA DI ESECUZIONE

- 1) La verifica periodica è effettuata, su richiesta dell'utente, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti o, nei giorni e negli orari previsti, presso la sede del servizio metrico.
- 2) Gli utenti interessati devono far pervenire al servizio metrico, l'apposito modello di richiesta, disponibile sul sito www.mc.camcom.it area tematica Servizio Metrico, debitamente compilato e firmato, unitamente all'attestazione del versamento diritti di segreteria sul c/c postale n. 162628 intestato alla stessa Camera di commercio per l'importo stabilito dalle vigenti norme in materia. Qualora la richiesta sia inviata tramite fax, l'utente potrà consegnare al personale ispettivo, all'atto della verifica, sia l'originale del modulo che l'attestazione del relativo versamento.
- 3) Nel caso di verifica di strumenti per pesare e di masse campione, il servizio metrico garantisce la messa a disposizione di proprie masse campione fino alla portata massima di 30 chilogrammi; nel caso di verifica di strumenti per la misura di liquidi il servizio metrico garantisce l'utilizzo di propria strumentazione fino alla capacità di 20 litri. Fuori dei casi sopraelencati sarà onere dell'utente metrico mettere a disposizione masse e misure campione, nonché mezzi e personale, necessari all'effettuazione della verifica; l'utente metrico è esonerato da tale obbligo nel caso in cui la messa a disposizione di tali attrezzature sia effettuata dal fabbricante metrico.

- 4) L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal personale ispettivo del servizio metrico mediante applicazione sullo strumento dell'etichetta autodistruttiva con la rimozione.
- 5) Eventuale certificazione di avvenuta verifica verrà rilasciata su espressa richiesta dell'utente metrico interessato, previo pagamento dei diritti di segreteria e assolvimento dell'imposta di bollo.
- 6) Le prove da effettuare per la verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono quelle previste dalla normativa vigente europea EN UNI 45501 o da procedure ad essa equivalenti o da ulteriori recenti direttive.
- 7) L'effettuazione delle verifiche da parte del personale del servizio metrico avverrà secondo criteri di economicità, razionalità ed efficienza, tenendo conto dei criteri organizzativi dettati al personale ispettivo;
- 8) Il Servizio metrico provvede comunque ad effettuare l'esecuzione del collaudo di posa in opera entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'utente, ed eseguono la verifica periodica entro un termine massimo di 2 anni dal ricevimento della richiesta.

ART. 5 - VERIFICAZIONE PERIODICA ESEGUITA DAI FABBRICANTI METRICI

- 1) La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, marcati dal fabbricante che operi secondo il sistema di garanzia della qualità della propria produzione, può essere eseguita, per la prima volta, presso lo stabilimento o il luogo di utilizzazione, dal fabbricante stesso ai sensi del D.Lgs. 517/1992.
- 2) La verifica periodica di strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione metrologica ai sensi della L. 236/1991 può essere eseguita per la prima volta dallo stesso fabbricante nel luogo di utilizzazione.
- 3) Sarà cura dello stesso fabbricante comunicare al servizio metrico, entro il mese successivo, l'avvenuta esecuzione della verifica periodica degli strumenti indicandone gli estremi identificativi nonché le generalità, l'attività e la sede dell'utente metrico.

ART. 6 - VERIFICAZIONE ESEGUITA DA LABORATORI ACCREDITATI

- 1) La verifica periodica degli strumenti di misura effettuata dai laboratori abilitati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 182/2000 nonché del D.M. 10/12/2001, sarà oggetto di separato e specifico regolamento camerale di attuazione.

ART. 7 – ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA

- 1) Gli strumenti metrici che in sede di verifica risultino fuori dal campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente o che presentino errori tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica, non saranno ritenuti idonei e per essi il personale del servizio metrico emetterà un ordine d'aggiustamento contenente l'individuazione dello strumento stesso, i difetti riscontrati ed il termine assegnato per la riparazione stabilito di volta in volta dal personale ispettivo e che non potrà essere, in ogni caso, inferiore a 7 giorni.
Lo strumento potrà comunque essere detenuto dall'utente purché non utilizzato.

- 2) Una volta eseguito l'ordine d'aggiustamento e a condizione che siano rispettati i relativi termini assegnati, lo strumento potrà essere riutilizzato previa richiesta di nuova verifica periodica.
- 3) L'utente metrico dovrà altresì richiedere una nuova verifica periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine d'aggiustamento, alla modifica o riparazione dei propri strumenti, se ciò comporta la rimozione di etichette e/o marchi o altri sigilli metrici, anche di tipo elettronico.
- 4) Di ogni intervento effettuato sullo strumento dovrà risultare congrua relazione tecnica del riparatore da poter esibire, laddove richiesta, al personale ispettivo del servizio metrico.
- 5) L'esito negativo della verifica e' inoltre attestato con l'ordine di presentazione qualora l'utente non sia dotato di strumenti aventi le caratteristiche metrologiche prescritte dalla legge per l'esercizio di quell'attività o qualora la verifica sia risultata impossibile per motivi non imputabili al servizio metrico.
- 6) E' infine previsto, a norma di legge, il provvedimento di sequestro dello strumento metrico.
- 7) Avverso tali provvedimenti e' ammesso, entro 30 gg. dal loro rilascio, ricorso gerarchico al Segretario Generale della CCIAA di Macerata.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DELL'UTENTE METRICO

- 1) Oltre all'obbligo di richiesta della verifica periodica, l'utente metrico e' responsabile del corretto funzionamento dello strumento ed e' tenuto a:
 - garantire l'integrità dell'etichetta di verifica periodica nonché dei sigilli o degli elementi di protezione esistenti sullo strumento;
 - non utilizzare strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico;
 - conservare la documentazione esistente relativa allo strumento, in modo da poterla esibire al personale ispettivo del servizio metrico.
- 2) L'utente metrico, in sede di verifica e/o vigilanza da parte del servizio metrico, deve altresì consentire, qualora espressamente richiesto, la delimitazione, per motivi di sicurezza, dell'area in cui si svolgono le operazioni; inoltre deve sempre consentire al personale ispettivo il libero accesso nei locali ove viene svolta l'attività e ove sono utilizzati gli strumenti metrici sottoposti a verifica, sia in sede di ispezione che di vigilanza.
- 3) Il mancato rispetto delle sopracitate prescrizioni e' considerato inadempienza dell'obbligo di verifica periodica.

ART. 9 – ELENCO DEGLI UTENTI METRICI

- 1) La Camera di commercio forma ed aggiorna l'elenco degli utenti metrici in conformità a quanto prescritto dalla L. 77/1997 e dagli artt. 8 e 9 del D.M. 182/2000.
- 2) Nell'elenco sono indicate le generalità dell'utente, il luogo d'esercizio e l'attività svolta, gli estremi identificativi degli strumenti utilizzati e la scadenza della verifica periodica per ciascun strumento.
- 3) L'elenco e' formato sulla base dei dati forniti dal Registro Imprese, dai Comuni e dalle altre Amministrazioni Pubbliche, nonché dai dati risultanti dall'attività ispettiva.
- 4) L'utente metrico e' tenuto a comunicare ogni variazione riguardante la propria iscrizione.
- 5) Laddove l'utente ritenga, in relazione al tipo d'attività o alle modalità di utilizzo degli strumenti, di non essere soggetto alla verifica obbligatoria o che possa non esserlo una parte degli strumenti, può chiedere l'esonero della verifica stessa presentando alla Camera di commercio apposita dichiarazione motivata in carta semplice.

- 6) L'esonero verrà deciso dal servizio metrico, contro la decisione e' ammesso ricorso al Segretario Generale della CCIAA.
- 7) Le informazioni contenute nell'elenco sono a disposizione della Pubblica Amministrazione e delle autorità interessate.
- 8) L'elenco può essere consultato dagli utenti metrici nel rispetto delle norme in vigore sul trattamento dei dati personali.

ART. 10 – VIGILANZA

- 1) La vigilanza sulla corretta applicazione delle norme vigenti da parte dell'utente metrico viene esercitata dal servizio metrico della CCIAA ad intervalli casuali e senza preavviso.

ART. 11 – SANZIONI

- 1) Il mancato rispetto delle prescrizioni che regolano l'istituto della verifica periodica comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle normative vigenti.